

8-9 / 2016



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in GU Serie Generale n.203 del 31 agosto 2016; in vigore dal 31/08/2016).

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (in G.U. n. 214 del 13 settembre 2016; in vigore dal 14 settembre 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016; in vigore dal 23 settembre 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - Suppl. Ord. n. 41; in vigore dal 7 ottobre 2016).

LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (in G.U. n. 204 del 1° settembre 2016; in vigore dal 16 settembre 2016).

LEGGE 4 agosto 2016, n. 163

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (in G.U. n. 198 del 25 agosto 2016; in vigore dal 9 settembre 2016).

LEGGE 12 agosto 2016, n. 161

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo

amministrativo telematico, con in calce il testo coordinato (in G.U. n. 196 del 23 agosto 2016; in vigore dal 24 agosto 2016).

LEGGE 7 agosto 2016, n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (in G.U. n. 194 del 20 agosto 2016; in vigore dal 21 agosto 2016).

LEGGE 1 agosto 2016, n. 151

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (in G.U. n. 182 del 5 agosto 2016; in vigore dal 6 agosto 2016).

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135

Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (GU Serie Generale n.169 del 21 luglio 2016; in vigore dal 05/08/2016).

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (GU Serie Generale n.166 del 18 luglio 2016; in vigore dal 14/01/2017).

LEGGE 13 luglio 2016, n. 150

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (in G.U. n. 182 del 5 agosto 2016; in vigore dal 20 agosto 2016).

LEGGE 11 luglio 2016, n. 133

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (in GU Serie Generale n.166 del 18 luglio 2016; in vigore dal 02/08/2016).

D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144

Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile(in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016; in vigore dal 29 luglio 2016).

D.P.C.M. 10 agosto 2016

Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia (in GU Serie Generale n.203 del 31 agosto 2016).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in GU Serie Generale n.226 del 27-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 42; in vigore dal 12/10/2016).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 29 luglio 2016, n. 15267

Intervento di promozione e rafforzamento dell'alta formazione e specializzazione post-laurea di livello dottorale, nell'ambito del PON RI 2014-2020 - Asse prioritario I «Investimenti in Capitale Umano», azione I.1 «Dottorati innovativi con caratteristiche industriali» (in GU Serie Generale n.187 del 11 agosto 2016).

MIUR - DECRETO 28 luglio 2016, n. 162

Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata» (in GU Serie Generale n.197 del 24 agosto 2016; in vigore dall'8 settembre 2016).

MIUR - DECRETO 5 agosto 2016, n. 619

Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2016.

Circolari, Comunicati e Direttive

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2016 - Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (in G.U. n. 222 del 22 settembre 2016).

CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 126 del 25 agosto 2016 - comunicato stampa su riforma della dirigenza pubblica e delle Camere di commercio.

CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE

Parere 2 agosto 2016 - Oggetto: Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a: Responsabile Unico del Procedimento - Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare 26 luglio 2016 - Oggetto: applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera 14 settembre 2016 n. 973 - Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (pubblicata il 21 settembre 2016).

Proposte di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, adottate il 31 agosto 2016 e rese pubbliche il 14 settembre 2016.

CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE -

parere 14 settembre 2016 - Oggetto: Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida relative a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici.

CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE -

parere 13 settembre 2016 - Oggetto: Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). Linee guida sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016 (pubblicato il 7 settembre 2016) - Oggetto: chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei contratti.

Delibera 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (in G.U. n. 197 del 24 agosto 2016 - Suppl. Ord. n. 35).

Provvedimento 20 luglio 2016 - Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso (in G.U. n. 192 del 18 agosto 2016).

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Delibera 6 luglio 2016, n. 26096

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (in GU Serie Generale n.178 del 1 agosto 2016).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Delibera 1 maggio 2016, n. 2

Approvazione del programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (in GU Serie Generale n.183 del 6 agosto 2016).

Giurisprudenza

TAR PUGLIA – LECCE – SEZIONE II – ORDINANZA N. 506 DEL 28.09.2016, PUBBLICATA IN DATA 29.09.2016 – P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO xxx MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RDO (richiesta di offerta) SUL MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

La comunicazione della documentazione amministrativa alla stazione appaltante a mezzo PEC – posta elettronica certificata – sembra essere contemplata quale modalità legittima di inoltrare, in caso di difficoltà tecnica a caricare sulla Piattaforma MEPA i documenti in questione.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, SENTENZA 12 luglio 2016, n.14188 - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A. - ARTT. 1337 E 1338 COD. CIV., INQUADRABILITÀ NELLA RESPONSABILITÀ DI TIPO CONTRATTUALE DA “CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO” - ARTT. 1173 - 1175 - 1375 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DEL TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE EX ART. 2946 COD. CIV.

Nella sentenza viene compiuta un’ampia e accurata disamina delle pronunce e delle tesi dottrinarie in tema di responsabilità precontrattuale della PA, all’esito della quale la Suprema Corte ritiene necessario *“alla stregua della diffusività ormai assunta dalla teorica della responsabilità da “contatto sociale qualificato”, rimeditare l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c..*

La Corte ha ricordato, fra l’altro, che importanti affermazioni in tema di responsabilità da “contatto sociale qualificato” si ritrovano nella giurisprudenza, sia dei giudici ordinari che di quelli amministrativi, concernente la violazione degli obblighi procedurali assunti dall’amministrazione nei confronti dei privati, in conseguenza dell’instaurazione di un procedimento amministrativo.

La stessa Suprema Corte ha da tempo affermato che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 241 del 1990, e della conseguente nuova concezione dei rapporti tra cittadino ed amministrazione, la responsabilità di quest’ultima per la lesione degli interessi procedurali del privato si radica - a differenza di quanto deve ritenersi per il periodo precedente - nella violazione dei canoni contrattuali di correttezza e di buona fede (Cass. 157/2003). Sicché, nella vigenza della legge succitata, deve distinguersi tra la lesione dell’interesse oppositivo o pretensivo, o anche della mera integrità patrimoniale del cittadino (quando l’interesse sia soddisfatto, seppure in modo illegittimo), dovuta all’esercizio illegittimo o al mancato esercizio (silenzio inadempimento o rifiuto)

dell’attività amministrativa, talchè risulti danneggiato, per effetto dell’attività illegittima della p.a., l’interesse al bene della vita al quale la suddetta posizione soggettiva del privato si correla, che dà luogo a responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., dal danno derivante dalla violazione delle regole procedurali dell’attività amministrativa medesima. La lesione di tali regole, giacchè riconducibile all’inadempimento del rapporto che si instaura in relazione all’obbligo imposto dalla normativa che regola il comportamento della p.a., assume, invero, un carattere del tutto autonomo rispetto al pregiudizio costituito dalla perdita sostanziale del bene della vita al quale il privato aspira, ed è, pertanto, inquadrabile - stante il contatto qualificato che viene ad instaurarsi tra il privato e l’amministrazione nel procedimento - nella fattispecie della responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 cod. civ. (Cass. 24382/2010). Nella medesima prospettiva - ha ricordato sempre la Corte - si è posta la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il danno da illecito provvedimento, ossia da provvedimento o comportamento (silenzio) illegittimo della p.a., che abbia leso un interesse legittimo del privato con incidenza sul bene della vita finale, rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c., giacchè, con la domanda di ristoro del danno subito, il cittadino non si duole dell’ottemperanza ad uno o più obblighi gravanti a carico della p.a., bensì dello scorretto esercizio del potere amministrativo (da ultimo C. St. 284/2016). Per converso - ha evidenziato il Supremo Consesso - la relazione che viene ad instaurarsi tra il privato e l’amministrazione nel procedimento amministrativo è ricostruibile in termini di “contatto sociale qualificato”, sicché i comportamenti positivi o negativi della p.a., parametrati sulle regole che governano il procedimento in questione, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell’interesse del privato al bene della vita realizzabile mediante l’intermediazione del procedimento stesso. Ne deriva che il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito dal cittadino presenta, nella fattispecie in parola, una fisionomia *sui generis*, non riconducibile al mero modello aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo connotata dal rilievo di alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, con conseguente applicabilità delle norme in materia di responsabilità contrattuale, concernenti la prescrizione del diritto, l’onere della prova e l’area del danno risarcibile (C. St. 6421/2014). Le pronunce giurisprudenziali in ordine ad una responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato” muovono dalla considerazione di situazioni nelle quali, per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella

correttezza e nella professionalità dell'altra, si generano tra le stesse obbligazioni di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti dal contratto.

Alcune pronunce delle Sezioni Unite hanno disegnato, in modo particolarmente incisivo, i tratti essenziali di una responsabilità contrattuale non fondata su di un atto negoziale, bensì su una relazione di vita produttiva di obblighi la cui violazione è assimilabile a quella arrecata agli obblighi scaturenti dal contratto. Si è, invero, affermato - al riguardo - che rientrano nelle controversie di natura contrattuale, non solo quelle riguardanti il mancato adempimento di un obbligo di prestazione di fonte negoziale, della cui natura contrattuale non è possibile dubitare, ma anche le controversie nelle quali l'attore alleggi l'esistenza di una regola di condotta legata ad una "relazione liberamente assunta tra lui e l'altra parte" e ne lamenti la violazione da parte di quest'ultima (Cass. S.U. 24906/2011).

Nella stessa direzione una decisione della Corte di Giustizia, in materia di determinazione delle competenze giurisdizionali ex art. 5, punto 1, della Convenzione del 27 settembre 1968, nella quale si afferma, a chiare lettere, che costituisce materia contrattuale ogni relazione giuridicamente rilevante tra due parti, ossia un "obbligo liberamente assunto" da una parte nei confronti dell'altra, pure in assenza di un formale atto negoziale (C. Giust., 17/6/1992, C- 261/91, Handte).

Le considerazioni svolte dalla dottrina e recepite dalla massima parte della giurisprudenza hanno evidenziato - enfatizza la Corte - che l'elemento qualificante di quella che può ormai denominarsi "culpa in contrahendo" solo di nome, non è più la colpa, bensì la violazione della buona fede che, sulla base dell'affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti. Ne discende che la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del *neminem laedere*, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale.

Non smentisce secondo la Suprema Corte l'impostazione innanzi riportata l'obiezione di una parte minoritaria della dottrina secondo cui così ragionando anche l'investimento di un pedone, uno scontro tra veicoli, un

atto violento che produca una lesione, danno vita ad un contatto sociale, possibile fondamento di una responsabilità che va oltre quella extracontrattuale, meno gravosa per il danneggiante. Detta obiezione, incentrandosi sulla considerazione del contatto sociale semplice, non coglie, però secondo la Corte, il proprio della responsabilità in parola, nella quale il contatto sociale tra sfere giuridiche diverse deve essere "qualificato", ossia connotato da uno "scopo" che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire.

In virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto nonsvantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona. Pertanto non si verte in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.

L'esserci una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza prestazione, segna, secondo la Corte, la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico, costituendo anche il generico dovere di "alterum non laedere" niente altro che la proiezione - insita nel concetto stesso di responsabilità - sul danneggiante del diritto del danneggiato all'integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale. Il "non rapporto" caratterizza, quindi, secondo la Suprema Corte, la responsabilità civile aquiliana, nella quale la rilevanza giuridica del contatto semplice tra soggetti viene alla luce solo nel momento della lesione, generando l'obbligo del risarcimento, laddove nella relazione da "contatto sociale qualificato" sussiste un rapporto connotato da obblighi già a monte della lesione, ancorchè non si tratti di obblighi di prestazione (art. 1174 c.c.), bensì di obblighi di protezione correlati all'obbligo di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).